



Città di Grosseto

Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI

Servizio: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA

Determinazione Dirigenziale n° 2448 del 25/11/2019

Oggetto: **SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED.8 " LOTTO 6 TOSCANA CIG 73905391B8" - CIG DERIVATO: 8112593387**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che l'articolo 45, comma 1, CCNL 14/9/2000 personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali dispone che gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possano istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'articolo 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi;
- che l'articolo 46 del suddetto CCNL dispone che i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45, comma 2, CCNL 14/9/2000;
- che l'articolo 45, comma 2, CCNL 14/9/2000 attribuisce il diritto ad usufruire del buono pasto ai dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;

Dato Atto che l'Amministrazione Comunale, nell'impossibilità di istituire una mensa di servizio, ha stabilito di attribuire al personale dipendente un buono pasto il cui valore è attualmente fissato dalla normativa vigente in 7 euro nominali;

Vista la deliberazione della G.C. n. 211/2017 con la quale è stato deciso, in quanto economicamente conveniente, di acquistare buoni pasto elettronici aderendo alle convenzioni CONSIP attive, in luogo di quelli che, precedentemente, erano prodotti internamente dall'Ente;

Visto l'art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 istitutivo del sistema delle Convenzioni CONSIP che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle suddette convenzioni, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;

Visto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale "tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.";

Visto l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma”;

Visto l'articolo 2, comma 225, legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che “La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall' articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”;

Dato atto che ai sensi dell'art. 26 della L. 488 del 23/12/1999 e dell'art. 58 della L. 388/2000, il reperimento di servizi di supporto esterni all'Amministrazione deve essere perseguito verificando preventivamente la possibilità di aderire ad apposite convenzioni stipulate da CONSIP;

Considerato che questo Ente, con D.D. n.1509 del 24/01/2017, ha aderito alla Convenzione attivata da CONSIP S.p.a. denominata “ Buoni Pasto 7 – Lotto 2” per la Toscana per un periodo di due anni, affidando alla DAY RISTOSERVICE S.p.a la fornitura di buoni pasto elettronici fino al 30/09/2019;

Preso atto che il citato Lotto si è esaurito;

Verificato che nel frattempo, dal mese di settembre 2019, CONSIP Spa ha attivato una nuova

Convenzione denominata “BUONI PASTO ED.8” e che il “LOTTO 6 –TOSCANA- CIG 73905391B8” della convenzione è stato aggiudicato alla società REPAS LUNCH COUPON S.R.L, ma attivabile per i buoni pasto elettronici solo successivamente al 09/11/2019;

Considerato che, nelle more dell’adesione alla suddetta nuova Convenzione, si è provveduto ad affidare alla DAY RISTOSERVICE S.p.a, con RdO tramite MEPA, la fornitura di buoni pasto elettronici fino al 31/12/2019, al fine di non interrompere l’erogazione di buoni pasto per il personale dipendente;

Visto il comunicato, pubblicato in data 16/10/2019 sul portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione www.acquistinretepa.it, in merito alla possibilità di emettere ordinativi di fornitura anche per buoni pasto elettronici a decorrere dalla suddetta data;

Preso atto che la sopra richiamata Convenzione stipulata da CONSIP S.p.A. - per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - con REPAS LUNCH COUPON S.R.L., fornisce buoni pasto in formato elettronico applicando, rispetto al valore nominale di 7 euro IVA compresa, uno sconto del 19,75% e quindi al prezzo di euro 5,62 oltre IVA al 4% , per un prezzo complessivo per singolo buono pasto di euro 5,84 iva compresa;

Ritenuto che il prezzo applicato sia da ritenersi congruo e conveniente per l’Amministrazione;

Ritenuto pertanto opportuno aderire a tale Convenzione per le necessità connesse alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa al personale dipendente per gli anni 2020 e 2021, stimabile in 30.500 buoni annui per un totale di 61.000 buoni pasto nel biennio;

Visti gli artt.5 e 7 della Convenzione;

Preso atto che la durata del singolo contratto di fornitura viene fissata dall’unità ordinante nell’ordine di acquisto ed è compresa in un periodo che va da 12 mesi a 24 mesi a decorrere, relativamente ai buoni pasto elettronici, dalla data di emissione dell’Ordine di acquisto medesimo”;

Preso atto altresì che le card dovranno essere consegnate dal fornitore, nel rispetto dei termini indicati nell’offerta tecnica e con le modalità stabilite nel capitolato tecnico, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della prima richiesta di approvvigionamento;

Dato atto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L.136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010, sulla base del CIG: 73905391B8 della Convenzione per il Lotto 6, è stato acquisito il seguente CIG DERIVATO: **8112593387**;

Visti:

- l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 coordinato con il D.lgs. n. 56/2017 e s.m.i, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte”;
- l’art. 192, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la “stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa”;

Preso atto pertanto che:

- con l’esecuzione del contratto si intende garantire ai dipendenti comunali aventi diritto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante l’erogazione di buoni pasto elettronici dal valore nominale di Euro 7,00;

- Il contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto elettronici, tramite adesione alla Convenzione “BUONI PASTO ED.8” stipulata tra CONSIP S.p.a. con la ditta REPAS LUNCH COUPON S.R.L, quale aggiudicataria del Lotto 6 - CIG 73905391B8;

Viste e richiamate le deliberazioni:

- C.C. n°16 del 04/02/2019 e ss.mm. e ii. con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 con relativi allegati;
- G.C. n°51 del 20/02/2019 e ss.mm. e ii. con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021: approvazione”;

Visti:

- il D. Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 183, co. 5;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente Regolamento comunale sulla Contabilità.
- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l’art. dell’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e s.m.i;

Visto l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Triennio 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/2019;

Richiamata la disposizione sindacale n° 69 del 22/03/2019 con il quale si conferisce al sottoscritto Dott. Felice Carullo l’incarico di direzione del “Settore Organizzazione Risorse Umane e Sistemi Informativi “con decorrenza 27/03/2019;

Vista la proposta di determinazione redatta dal Responsabile del Procedimento;

Dato atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **Di aderire** alla Convenzione attivata ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito internet www.acquistinretepa.it denominata " BUONI PASTO ED.8– LOTTO 6 (comprensivo della Toscana)” per un periodo di 24 mesi ;
2. **Di prendere atto** di tutta la documentazione relativa alla presente convenzione disponibile sul portale www.acquistinretepa.it;
3. **Di affidare** conseguentemente alla REPAS LUNCH COUPON S.R.L. con sede legale in Roma e domiciliata ai fini della convenzione in Roma Via del Viminale n.43 - C.F. n. 08122660585, P. IVA 01964741001, la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici, procedendo all’emissione dell’apposito Ordinativo di Fornitura mediante la modulistica contenuta nel Capitolato Tecnico costituente parte integrante e sostanziale della Convenzione;

4. **Di dare atto** che è stato stimato un fabbisogno di circa 30.500 buoni annui per un totale di 61.000 buoni pasto nel biennio;
5. **Di dare atto** pertanto che la spesa complessiva nel biennio ammonta ad € 342.820,00 oltre IVA al 4% per complessivi € 356.532,80 e che il servizio decorrerà dal 01/01/2020;
6. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii. è stato acquisito il CIG derivato 8112593387
7. **Di nominare**, ai fini dell'emissione dell'Ordine di acquisto, Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto il Funzionario Responsabile del Servizio Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa Adalgisa Grotti;
8. **Di impegnare** la somma di € 171.410,00 oltre IVA al 4% per complessive € 178.266,40 sui capitoli del bilancio 2020 di seguito elencati per il servizio relativo all'anno 2020:

- Capitolo	50950	€	105.000,00
- Capitolo	35462	€	20.000,00
- Capitolo	39162	€	12.000,00
- Capitolo	40462	€	12.000,00
- Capitolo	41630	€	12.000,00
- Capitolo	46517	€	12.000,00
- Capitolo	50353	€	10.000,00;
9. **Di dare atto** che la spesa di cui al punto 6 ha esigibilità nell'esercizio 2020;
10. **Di impegnare** la somma di € 171.410,00 oltre IVA al 4% per complessive € 178.266,40 sui capitoli del bilancio 2020 di seguito elencati per il servizio relativo all'anno 2021:

- Capitolo	50950	€	105.000,00
- Capitolo	35462	€	20.000,00
- Capitolo	39162	€	12.000,00
- Capitolo	40462	€	12.000,00
- Capitolo	41630	€	12.000,00
- Capitolo	46517	€	12.000,00
- Capitolo	50353	€	10.000,00;
11. **Di dare atto** che si applica lo Split payment, in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629 lett. b) della Legge n. 190/2014, pertanto al fornitore verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
12. **Di disporre**, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati ed aggiornati sul portale dell'Amministrazione Comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto né in capo al Responsabile del procedimento ed al firmatario dell'atto medesimo

Il Dirigente
Dr. Felice Carullo